

N. 250/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Torino

Sez. Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Ombretta Salvetti	Presidente
dott.ssa Silvia Orlando	Consigliere
dott.ssa Paola Ferrari Bravo	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **250/2021** promossa da:

Filipello Giovanni Battista (C.F. FLPGNN69H01L219P), con il patrocinio dell'avv. Marzo Giovanna, elettivamente domiciliato in Torino C.so Galileo Ferraris n. 18 presso il difensore,

attore impugnante

contro

Filipello Robinson Elisabetta (C.F. FLPLBT71H46L219T), con il patrocinio dell'avv. Cagnasso Oreste e dell'avv. D'Arrigo Marco, elettivamente domiciliata in Torino Via Torricelli n. 12 presso i difensori,

convenuto

impugnante in via incidentale

Marchisio Filipello Valeria (C.F. MRCVLR42B66L219W),

convenuta contumace

Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del 07.07.2022 a seguito di trattazione scritta

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale

CONCLUSIONI

Per l'attore Filipello Giovanni Battista:

“*Contrariis reiectis*, previe le declaratorie tutte del caso occorrenti, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di



Torino:

- a) dichiarare la nullità del lodo sottoscritto e depositato in data 17 febbraio 2020 che ha definito il giudizio arbitrale Camera Arbitrale del Piemonte r.g.n. 463/2019, nel capo in cui ha accertato «*l'inadempimento del dottor Giovanni Battista Filipello all'accordo del 23 novembre 2016*» e dichiarato «*risolto il medesimo accordo per fatto e colpa del dottor Giovanni Battista Filipello*» e nel capo in cui ha condannato «*il dottor Giovanni Battista Filipello al risarcimento dei relativi danni*» in favore della odierna convenuta;
- b) per l'effetto, condannare la Dott.ssa Elisabetta Filipello alla restituzione, in favore dell'odierno appellante principale, dell'importo di € 39.998,92, oltre interessi dal giorno in cui tale importo le è stato consegnato al saldo;
- c) dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Dott.ssa Elisabetta Filipello, per difetto di interesse ad agire in capo alla medesima;
- d) in ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto dalla Dott.ssa Elisabetta Filipello, in quanto infondato nel merito.

Con vittoria di compenso professionale e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva, come per legge”.

Per la convenuta Filipello Robinson Elisabetta:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, - respingere l'impugnazione e le domande *ex adverso* proposte in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del lodo nel capo in cui ha accertato «*l'inadempimento del dottor Giovanni Battista Filipello all'accordo del 23 novembre 2016*» e dichiarato «*risolto il medesimo accordo per fatto e colpa del dottor Giovanni Battista Filipello*» e nel capo in cui ha condannato «*il dottor Giovanni Battista Filipello al risarcimento dei relativi danni*» in favore della dott.ssa Elisabetta Filipello Robinson;

in subordine, in via incidentale, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame:

- dichiarare nullo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 1 e n. 10, c.p.c., il lodo depositato in data 17 febbraio 2020, nella parte in cui ha dichiarato che l'Arbitro Unico era incompetente a decidere sulla domanda di divisione giudiziale di seguito trascritta:

«accertata e dichiarata la competenza dell'Arbitro Unico;

respinte tutte le domande e le eccezioni formulate dal dott. Giovanni Battista Filipello;

- accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. Giovanni Battista Filipello all'Accordo sottoscritto in



data 23 novembre 2016 dinanzi all'Organismo di Mediazione istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Torino e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione di tale Accordo per inadempimento e condannare il dott. Giovanni Battista Filippello al risarcimento di tutti i danni patrimoniali derivanti da tale inadempimento, in misura da quantificarsi, eventualmente anche in via equitativa;

- in via alternativa, qualora non dovesse essere dichiarato l'inadempimento del dott. Giovanni Battista Filippello all'Accordo di Mediazione, accertare e dichiarare che l'Accordo di Mediazione si è risolto di diritto, e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione di tale Accordo per inadempimento e condannare il dott. Giovanni Battista Filippello al risarcimento di tutti i danni patrimoniali derivanti da tale inadempimento, in misura da quantificarsi, eventualmente anche in via equitativa;

in ogni caso:

- effettuare, ove possibile senza contiguità tra i beni assegnati, la divisione giudiziale dei diritti di comproprietà attualmente indivisa tra la dott.ssa Elisabetta Filippello Robinson e il dott. Giovanni Battista Filippello sui beni immobili, beni mobili e crediti, previa determinazione della loro consistenza, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale, ed ordinare la trascrizione del lodo presso le competenti conservatorie;

- in via subordinata, qualora non si ritenesse possibile effettuare la divisione dei diritti di comproprietà tra i soli germani Filippello, effettuare la divisione giudiziale dei diritti di comproprietà attualmente indivisa tra la dott.ssa Elisabetta Filippello Robinson, il dott. Giovanni Battista Filippello e la prof.ssa Valeria Marchisio Filippello, sui beni immobili, beni mobili e crediti, previa determinazione della loro consistenza, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale, ed ordinare la trascrizione del lodo presso le competenti conservatorie;

- vista l'opposizione del dott. Giovanni Battista Filippello alla domanda di scioglimento della comunione, con vittoria di onorari e spese, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, di CTU e di CTP, di arbitrato, tassa di registrazione e trascrizione del lodo, oltre oneri e spese occorrente, tutte poste a carico del Convenuto»;

- con ogni conseguente provvedimento;

- in ogni caso, con vittoria di spese”.

Sull'accordo raggiunto in sede di mediazione

In sede di mediazione ex D.lvo n. 28/2010 Filippello Robinson Elisabetta, Filippello Giovanni Battista e Marchisio Filippello Valeria sottoscrivevano in data 23 novembre 2016 una scrittura privata di transazione volta allo scioglimento della comunione esistente su beni mobili ed immobili di cui agli allegati A (avente ad oggetto i beni in comunione tra i tre condividenti) e B (avente ad oggetto i beni in



comunione tra i fratelli Filippello Robinson Elisabetta e Filippello Giovanni Battista), beni tutti da individuare a cura dell'ing. Castiglia.

Nel contempo, al fine di agevolare la conciliazione, Marchisio Filippello Valeria manifestava la disponibilità a donare e trasferire in favore dei figli la nuda proprietà di taluni beni (da individuarsi nell'allegato C a cura dell'ing. Castiglia).

In estrema sintesi, le parti conferivano mandato all'ing. Enrico Castiglia al fine di:

- redigere in via definitiva gli allegati A, B e C;
- accertare il valore dei beni;
- predisporre distinti lotti di equivalente valore tenendo conto delle osservazioni delle parti;
- rimettere alle parti la scelta del lotto ed in difetto di accordo procedere all'estrazione a sorte.

Le parti al contempo si impegnavano ad accettare la divisione come proposta dall'ing. Castiglia, a fornire al professionista tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, a porre in essere tutti gli incumbenti necessari per dare esecuzione al piano di divisione definitivo.

Le parti inserivano nella scrittura privata di transazione la clausola compromissoria (art. 8) del seguente tenore letterale: *"Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto e la decisione sarà assunta da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte"*.

Sul procedimento arbitrale

Sull'assunto dell'inadempimento di quanto previsto nella scrittura privata, Filippello Robinson Elisabetta promuoveva giudizio arbitrale chiedendo che venisse accertato l'inadempimento di Filippello Giovanni Battista alle obbligazioni assunte e che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Chiedeva altresì che l'arbitro provvedesse allo scioglimento della comunione.

Si costituiva Filippello Giovanni Battista il quale chiedeva che l'arbitro dichiarasse la propria incompetenza ex art. 817 c.p.c. sulla domanda di scioglimento della comunione.



Instava altresì per il rigetto di tutte le ulteriori domande, deducendo a vario titolo la nullità dell'accordo.

In particolare, l'accordo doveva stimarsi nullo:

- per indeterminatezza dell'oggetto (non essendo descritti i beni da dividere, non essendo stati compilati gli allegati A e B, essendo nullo l'incarico di compilare l'allegato C ex art. 778 c.c. venendo in rilievo un mandato a donare);
- per difetto di forma scritta e/o forma scritta solenne (venendo in rilievo un preliminare di donazione);
- per nullità del progetto divisionale, a sua volta derivante dalla nullità del mandato conferito all'ing. Castiglia;
- per sopravvenuta impossibilità di adempimento dell'accordo a fronte degli inadempimenti ascritti al medesimo ing. Castiglia.

Rilevava infine l'infondatezza nel merito delle domande attoree.

Non si costituiva Marchisio Filippello Valeria e ne veniva dichiarata l'assenza.

Sul lodo

Con lodo dep. 17.02.2020 l'Arbitro dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda di divisione, accertava e dichiarava l'inadempimento di Filippello Giovanni Battista all'accordo del 23.11.2016 dichiarandolo risolto, condannando la parte inadempiente al risarcimento del danno (in dispositivo inizialmente indicato in € 46.098,92, importo poi corretto in € 39.998,92 con provvedimento del 10.04.2020).

L'arbitro (Lodo pag. 11) dava innanzitutto atto che l'accordo prevedesse tutta una serie di passaggi ed adempimenti per addivenire allo scioglimento della comunione dei beni, primo tra i quali era il conferimento all'ing. Castiglia dell'incarico di redigerne un elenco, stimare i beni, predisporre un progetto di divisione in lotti equivalenti per poi procedere ad assegnazione.

Le parti si erano quindi impegnate ad accettare l'assegnazione dei lotti come risultanti dalle operazioni dell'ing. Castiglia e ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per giungere alla formale stipula degli atti di divisione.

Dovevano essere disattese tutte le eccezioni di nullità sollevate da Filippello Giovanni Battista.

Innanzitutto (lodo pagg. 13 e ss) per "oggetto del contratto" doveva intendersi non il bene materiale ma



la prestazione dedotta in contratto.

Oggetto dell'accordo del 23.11.2016 erano quindi: la procedura concordata per addivenire alla futura ed auspicata divisione; la transazione su ogni questione controversa; l'impegno di intervenire in tutti gli atti pubblici necessari al buon esito dell'operazione.

In merito alla qualificazione del contratto (lodo pagg. 15 e ss) non veniva in rilievo un contratto di divisione (avente effetti reali), essendosi le parti più semplicemente obbligate ad addivenire alla divisione mediante un articolato iter procedimentale, come d'altro canto era desumibile:

- dall'inesistenza al momento della stipula di un piano di divisione;
- (ex art. 1362 c.c.) dalla comune intenzione delle parti chiaramente indicata nelle premesse del contratto di addivenire in futuro alla divisione;
- (ex art. 1363 c.c.) dalla lettura complessiva delle clausole dell'accordo (prevedenti solo obbligazioni mirate a consentire, nel futuro, la divisione);
- (ex art. 1362 c.c.) dalla condotta delle parti successiva alla stipula (avendo le stesse continuato a gestire in comune i beni pur dopo il sorteggio delle quote);
- (ex art. 1367 c.c.) dalla necessità di prediligere un'interpretazione volta a conservare la validità e l'efficacia del contratto (atteso che un negozio giuridico con effetti reali sarebbe stato nullo per omessa individuazione dei beni).

Il lodo non poteva quindi stimarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, essendo invece ben determinate le obbligazioni assunte dalle parti.

La mancata elencazione dei beni da dividere e la rimessione di tale compito all'ing. Castiglia non rendeva nulla la transazione per indeterminabilità dell'oggetto, proprio perché non veniva in rilievo un contratto ad effetti reali avente ad oggetto beni bensì un contratto ad effetti obbligatori.

(lodo pag, 21 e 22) L'accordo non poteva essere qualificato come donazione o contratto preliminare di donazione atteso che Marchisio Valeria non aveva né donato né si era obbligata in tal senso, essendosi piuttosto dichiarata disponibile a mettere a disposizione alcuni dei suoi beni personali per agevolare la formazione dei lotti.

Quanto all'individuazione dei beni da dividere (lodo pag. 22 e ss), richiamato quanto già illustrato in relazione all'oggetto del contratto, rilevava che:

- l'omessa individuazione dei beni non costituiva una dimenticanza in quanto tale attività era stata in



concreto rimessa dalle parti all'ing. Castiglia, con la conseguenza che la mancata individuazione iniziale degli stessi non poteva costituire motivo di nullità essendo l'articolato iter procedimentale concordato anche al fine di demandare ad un terzo l'elencazione concreta dei beni;

- l'ing. Castiglia aveva poi effettivamente provveduto all'elencazione dei beni pur in difetto di materiale compilazione degli allegati del contratto;
- ad ogni modo pur non volendosi considerare l'attività dell'ing. Castiglia come attività di mera compilazione ma di individuazione dell'oggetto della divisione, era normativamente consentita la devoluzione al terzo dell'individuazione dell'oggetto del contratto, con ciò essendo implicitamente validi siffatti negozi.

(lodo, pagg. 26 e ss) Con riferimento alla pretesa nullità dell'accordo con riguardo all'incarico conferito all'ing. Castiglia inerente la compilazione dell'allegato C (relativo ai beni di esclusiva proprietà della madre), Marchisio Filippello Valeria si era semplicemente dichiarata disponibile a mettere a disposizione alcuni beni in favore dei figli al solo scopo di consentire la formazione di due lotti equivalenti e di agevolare la divisione, non potendo quindi ravvisarsi nella scrittura privata di transazione un contratto di donazione o un preliminare di donazione o ancora di un mandato a donare. Non sussisteva pertanto l'ipotesi di nullità di cui all'art. 778 c.c..

(lodo pagg. 28 e ss) Con riferimento alla pretesa nullità dell'accordo per indeterminatezza dell'oggetto con riguardo al contenuto della "parte transattiva" di cui all'art. 7 della scrittura privata, non coglieva nel segno la deduzione di Filippello Giovanni Battista secondo la quale non era dato comprendere quali fossero gli atti di esecuzione cui era collegato l'effetto transattivo.

Dalla lettura complessiva del contratto era evidente che l'accordo fosse volto ad una definizione "tombale" della divisione e che gli "atti di esecuzione" altro non erano che gli atti mirati a dare esecuzione alla divisione.

Anche l'ultimo inciso dell'art. 7 ("*con esplicita esclusione di ogni obbligazione che possa incombere a ciascuna delle Parti dell'accordo in conseguenza di circostanze precedenti il perfezionamento della divisione*") poteva ragionevolmente essere interpretato nel senso che le parti avevano inteso escludere la rilevanza di eventuali sopravvenienze relative alle porzioni assegnate, rinunciando cioè alla facoltà di rivalsa sull'altro dividendo.

Quanto alla pretesa nullità per difetto di forma (lodo pagg. 30 e ss), la forma prescritta ex artt. 1325 n. 4 e 1350 c.c. era stata rispettata. Non venendo in rilievo neanche un contratto preliminare di donazione



non era necessaria la forma solenne dell'atto pubblico.

(lodo pag. 31 e ss) Parimenti infondata l'eccezione di nullità della divisione operata dal terzo:

- perché l'ing. Castiglia non aveva operato alcuna divisione (ma aveva invece predisposto il progetto di divisione che avrebbe poi dovuto essere "eseguito" dalle parti mediante tutti gli adempimenti a tale scopo necessari);
- perché, per la parte attinente alla posizione di Marchisio Valeria, l'incarico conferito all'ing. Castiglia non poteva essere qualificato come mandato a donare;
- perché nessuno stava chiedendo l'esecuzione del contratto ma la sua risoluzione, con ciò essendo inconferente il fatto che il progetto di divisione contenesse diritti non inclusi nella comunione.

In merito al preteso inadempimento dell'ing. Castiglia (lodo pagg. 34 e ss) era destituita di fondamento l'affermazione secondo la quale il professionista non avesse compiutamente assolto al suo incarico:

- la circostanza che l'ing. Castiglia non avesse materialmente compilato gli allegati era irrilevante, essendo documentale che lo stesso avesse comunque redatto tali elenchi;
- la circostanza che non fosse stato redatto il regolamento di condominio dello stabile di C.so Trento era irrilevante perché il regolamento avrebbe potuto essere redatto in un secondo momento;
- la circostanza che non fossero stati definiti i rapporti di debito credito afferenti alla gestione dei beni in comunione era irrilevante non rientrando nel mandato conferito all'ing. Castiglia;
- la circostanza che l'ing. Castiglia non avesse tenuto conto dei beni immobili di Via Nizza n. 43 era smentita *per tabulas*.

In definitiva le contestazioni di Filippello Giovanni Battista erano infondate, concernevano aspetti irrilevanti rispetto all'economia complessiva dell'accordo o ancora non trovavano riscontro in atti.

(lodo pag. 36 e ss) Ad ogni modo Filippello Giovanni Battista non aveva chiarito quale interesse aveva ad eccepire la nullità e/o l'inefficacia del contratto, con ciò essendo le eccezioni di nullità inammissibili prima ancora che infondate.

(lodo pag. 38 e ss) L'arbitro era incompetente a decidere sulla domanda di scioglimento della comunione avanzata da parte attrice in quanto non ricompresa nella clausola compromissoria.

(lodo pagg. 41 e ss) Era ampiamente documentato l'inadempimento di Filippello Giovanni Battista.



Premesso che all'esito della formazione dei lotti le parti (ex art. 4.4) avrebbero dovuto prestare tutta la loro collaborazione per addivenire agli atti notarili e che era emersa la necessità di nominare un tecnico per la regolarizzazione urbanistica-catastale a fronte di svariate irregolarità riscontrate sugli immobili da dividere, Filippello Giovanni Battista (in estrema sintesi):

- non aveva accettato la nomina del tecnico indicato da Filippello Robinson Elisabetta,
- non aveva proposto la nomina di altro tecnico nonostante la disponibilità manifestata e le richieste di Filippello Robinson Elisabetta in tal senso,
- aveva opposto fatti impeditivi che nulla avevano a che fare con le obbligazioni assunte delle parti in sede di accordo e con l'esecuzione dello stesso.

(lodo pag. 56) Era infondata la tesi secondo la quale Filippello Robinson Elisabetta avrebbe potuto procedere alla nomina di un tecnico in autonomia senza attendere l'approvazione del fratello, atteso che ciò avrebbe comportato il rischio di successive contestazioni ad opera di Filippello Giovanni Battista.

Dovendosi interpretare il contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.) era preferibile una lettura del contratto che escludesse l'assunzione di inutili rischi da parte di uno dei contraenti. D'altro canto, se Filippello Giovanni Battista avesse davvero ritenuto che Filippello Robinson Elisabetta potesse agire in autonomia, avrebbe potuto e dovuto comunicarglielo per tempo al fine di consentirle di procedere all'auspicata divisione.

(Lodo pag. 64 e ss) In definitiva la condotta di Filippello Giovanni Battista aveva causato una situazione di stallo non altrimenti superabile, non potendo essere stipulati gli atti notarili se non previa risoluzione delle problematiche urbanistiche e catastali accertate.

Filippello Giovanni Battista aveva quindi causato la mancata attuazione dell'accordo.

L'inadempimento, considerando la sua perduranza nel tempo, considerando che ricadeva sulle obbligazioni primarie di collaborazioni ricadenti sulle parti, non poteva che essere stimato di non scassa importanza ex art. 1453 c.c. proprio perché aveva impedito l'attuazione dell'accordo stipulato tra le parti e vanificato l'interesse sotteso alla stipula.

Doveva quindi essere accolta la domanda di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento del danno.

Sul giudizio di impugnazione.



Filippello Giovanni Battista proponeva tempestiva impugnazione deducendo la nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829, 3° comma, c.p.c..

Si costituiva Filippello Robinson Elisabetta la quale rilevava: la necessità di integrare il contraddittorio con Filippello Marchisio Valeria, in quanto parte del procedimento arbitrale; l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo; la sua infondatezza nel merito.

Nel caso in cui fossero stati ritenuti ammissibili e fondati i motivi di impugnazione proposti da Filippello Giovanni Battista, proponeva impugnazione incidentale condizionata ai sensi dell'art. 829 n. 1 e n. 10 c.p.c. deducendo la nullità del lodo nella parte in cui l'arbitro aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda di divisione.

Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Marchisio Filippello Valeria, la stessa non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.

Svolta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del D.L. n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020), con verbale in data 07.07.2022 la Corte tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, 2° comma, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Motivi di impugnazione proposti da Filippello Giovanni Battista.

1. Filippello Giovanni Battista deduce la nullità del lodo ex art. 829, 3° comma, c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico, per tale dovendosi intendere la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale, nel senso previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., che siano ritenute fondamentali nel nostro ordinamento giuridico, avendo l'arbitro erroneamente applicato le norme ed i principi fondamentali in materia di nullità e di interpretazione del contratto, di fatto sostituendosi alla volontà delle parti.

2. Sarebbe errata l'interpretazione dell'accordo come operata dall'arbitro.

Se è vero quanto ritenuto dall'arbitro, ovverosia che venga in rilievo non già un negozio con effetti reali bensì solamente un negozio con effetti obbligatori mirato al futuro scioglimento della comunione esistente tra le parti, allora sarebbe evidente che le parti abbiano inteso stipulare un contratto preliminare di divisione immobiliare e mobiliare, non potendosi attribuire alcun ulteriore significato



alla clausola 4.4. dell'accordo, con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1325, 1346, 1350, 1351 c.c..

3. Sarebbe errata la statuizione relativa all'inammissibilità dell'eccezione di nullità dell'accordo per errata applicazione dell'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.

La parte che eccepisce la nullità di un accordo negoziale non sarebbe innanzitutto gravata dall'onere di indicare quale sia l'interesse sotteso all'eccezione.

Ad ogni modo sarebbe evidente che l'interesse sia rappresentato dall'ottenimento di una statuizione di nullità tale da precludere l'accoglimento della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno.

4. Sarebbe errato il rigetto dell'eccezione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto atteso che:

- pur venendo in rilievo un contratto con meri effetti obbligatori l'oggetto dovrebbe comunque essere determinabile ed essendo stato stipulato nel caso concreto un contratto preliminare di divisione l'accordo dovrebbe contenere tutti gli elementi del futuro contratto definitivo;
- sarebbe semplicistica l'affermazione secondo la quale per "oggetto" non debba intendersi il bene materiale ma la prestazione dedotta in giudizio, essendo comunque evidente che non possa addivenirsi alla divisione in difetto di individuazione di quanto in comunione.

Parimenti, ritenere che non sia necessaria la forma scritta ad substantiam integrerebbe una doppia violazione, sia del disposto dell'art. 1351 c.c. (circa la forma del contratto preliminare) sia dell'art. 1350 n. 1 e n. 3 c.c. (circa la forma dei contratti di scioglimento di comunione su diritti reali immobiliari), norme che prevedono per l'appunto la forma scritta *ad substantiam*.

L'arbitro avrebbe erroneamente ritenuto superabile il fatto che non siano stati indicati i beni che Marchisio Valeria intendeva mettere a disposizione delle parti, in spregio del principio del formalismo negoziale.

L'arbitro non avrebbe neanche spiegato per quale ragione non possa venire in rilievo un preliminare di donazione.

L'interpretazione data dall'arbitro al significato dell'accordo in merito alla "posizione" ed alle "intenzioni" della signora Marchisio, non spiegherebbe come mai le parti si siano determinate a sostenere un'importante spesa per la nomina di un esperto, mirata alla predisposizione di un progetto di divisione comprendente anche i beni personali e di proprietà esclusiva di Marchisio Valeria, in



manca di assunzione di un effettivo impegno da parte di quest'ultima a trasferire i suoi beni ed a partecipare ai relativi atti notarili.

In definitiva l'interpretazione data dall'arbitro alla volontà di Marchisio Filippello Valeria priverebbe il contratto di causa in concreto.

5. Sarebbe errata l'interpretazione data dall'arbitro all'art. 4.4 del contratto, clausola sulla base del quale è stato ritenuto che Filippello Giovanni Battista dovesse conferire assieme alla sorella l'incarico ad un tecnico per risolvere le irregolarità urbanistiche e catastali.

L'arbitro avrebbe disapplicato il primo canone ermeneutico richiamato dall'art. 1362 c.c. trascurando il dato letterale della clausola la quale non prevede alcun obbligo di "fare" (conferire incarichi professionali) o di "non fare" (divieto per ogni singola parte di procedere in autonomia).

La risoluzione delle irregolarità urbanistiche e catastali avrebbe potuto avvenire sulla base di un incarico conferito da una sola delle parti contraenti.

6. L'Arbitro avrebbe anche errato nella ricostruzione della volontà delle parti ai fini del successivo accoglimento della domanda di risoluzione.

Se avesse operato un'interpretazione sistematica e secondo buona fede ex art. 1366 c.c. si sarebbe dovuti giungere alla conclusione che la stipulazione dell'atto pubblico di divisione e la prodromica attività di incaricare un terzo per predisporre il piano divisionale siano "obbligazioni principali" e tutte le altre meramente "accessorie".

In tal senso deporrebbe il tenore letterale dell'accordo atteso che le obbligazioni accessorie sono state descritte in maniera assolutamente generica.

L'arbitro per pronunciare la risoluzione avrebbe poi dovuto interrogarsi sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., accertamento che non sarebbe stato effettuato, essendo stata la risoluzione pronunciata per l'inadempimento di una prestazione meramente accessoria.

II) Difese di Filippello Robinson Elisabetta.

Illustrata l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa all'impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, specificato che nella nozione di ordine pubblico non possa essere ricompreso l'indistinto insieme delle norme imperative dell'ordinamento, chiarito infine che sia solo il contenuto del lodo a poter determinare contrarietà all'ordine pubblico, Filippello Robinson Elisabetta ha



evidenziato che tutti i motivi di impugnazione sarebbero di fatto volti a censurare nel merito la decisione assunta in sede arbitrale e/o ad introdurre un'impugnazione per violazione di regole di diritto, non prevista dalla clausola arbitrale.

Quanto all'interpretazione ed alla qualificazione dell'accordo stipulato dalle parti, l'attore non avrebbe specificato perché ricorra l'asserita contrarietà all'ordine pubblico.

La genericità della censura la renderebbe pertanto inammissibile.

Quanto all'affermazione contenuta nel lodo circa l'inammissibilità delle eccezioni di nullità, anche in questo caso il motivo di impugnazione sarebbe oltre modo stringato e generico, non avendo l'attore spiegato per quale ragione la decisione dell'arbitro contrasti con i principi di ordine pubblico.

Quanto all'infondatezza nel merito delle eccezioni di nullità, l'atto di impugnazione si limiterebbe ad illustrare le ragioni per le quali sia errata l'interpretazione del contratto operata dall'arbitro (interpretazione posta a fondamento della statuizione poi assunta in punto di nullità), svolgendo quindi considerazioni che nulla avrebbero a che vedere con l'ordine pubblico.

Quanto all'accoglimento della domanda risoluzione dell'accordo, l'attore si sarebbe limitato a contestare l'interpretazione del contratto operata nel lodo e la valutazione della gravità dell'inadempimento, senza alcuna esplicita deduzione dei principi di ordine pubblico eventualmente violati.

I motivi di impugnazione, oltre che inammissibili, sarebbero comunque infondati nel merito essendo corretta la motivazione concretamente assunta dall'arbitro.

III) Decisione della Corte.

L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Prima di esaminare i motivi di impugnazione, è opportuno fare alcune precisazioni in diritto.

1) La clausola compromissoria è stata stipulata dalle parti in data 23.11.2016, ovverosia in epoca certamente successiva alla riforma dell'arbitrato introdotta con D.lvo n. 40/2006.

Trovano quindi applicazione le nuove disposizioni di cui all'art. 829, 3° e 4° comma c.p.c., introdotte con il decreto legislativo n. 40/2006, secondo le quali l'impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto attinenti al merito è ammessa solamente quando sia espressamente disposta dalle parti



oppure in caso di contrarietà delle decisioni all'ordine pubblico.

La giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare che la novella si applichi solamente alle clausole ed ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2006 (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016).

Come già detto, nel caso *sub iudice* l'accordo di mediazione è successivo alla riforma introdotta con D.lvo n. 40 del 2006.

La clausola compromissoria non prevede l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, ragione per la quale nel presente giudizio non è consentita l'impugnazione basata su tali motivi.

2) Filippello Giovanni Battista ha dichiarato di voler proporre impugnazione del lodo arbitrale ex art. 829, 3° comma, ultima parte, c.p.c. secondo il quale "E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico".

E' erroneo l'assunto in diritto sul quale poggia l'impugnazione, ovvero sia che l'ordine pubblico di cui all'art. 829, 3° comma, c.p.c. corrisponda alla violazione delle norme imperative dell'ordinamento giuridico e che vi sia sostanziale sovrapposibilità tra ordine pubblico di cui all'art. 829, 3° comma, c.p.c. e l'ipotesi di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. secondo il quale le sentenze possono essere impugnate con ricorso per cassazione "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto [...]".

La Corte di Cassazione (Sez. 2, Ordinanza n. 21850 del 09/10/2020 parte motiva) si è espressamente pronunciata in ordine alla nozione di ordine pubblico di cui all'art. 829, 3° comma, c.p.c..

"Il legislatore, con la novella del 2006, ha disposto che il lodo, salvo che sia espressamente disposto dalle parti, non sia impugnabile «per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia»; in tal modo il legislatore ha seguito quanto in precedenza dettato per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 c.p.c. (l'intero capo, il VI, dedicato a tale tipo di arbitrato è stato abrogato dal d.lgs. 40/2006, che ha tendenzialmente esteso le disposizioni dell'arbitrato internazionale all'arbitrato tout court). L'impugnazione è però «in ogni caso» ammessa «per contrarietà all'ordine pubblico»".

"Prima della riforma del 2006, la clausola dell'ordine pubblico non era certo sconosciuta in materia. È infatti motivo tradizionale di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero [...]"

"La clausola, inoltre, in materia arbitrale è stata più volte invocata da questa Corte in relazione alle



pronunzie secondo equità dell'arbitro e circa il procedimento. Così si è affermato che l'arbitro autorizzato a pronunciare secondo equità è svincolato dalla rigorosa osservanza delle norme di diritto sostanziale «che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico» [...].

“Occorre stabilire se il richiamo alla clausola dell'ordine pubblico operato in sede di impugnazione del lodo vada interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento ovvero [...] se la clausola di cui all'art. 829 c.p.c. sottenda una nozione «attenuata» di ordine pubblico, che coincide con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero, v. al riguardo Cass. 27592/2006). Il Collegio ritiene che la prima impostazione, con la quale il richiamo alla clausola di ordine pubblico viene ad avere in materia arbitrale un significato univoco, sia quella da seguire. D'altro canto, il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regola ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento. Che l'imperatività della norma non coincida con l'ordine pubblico trova poi una conferma nella distinzione - asserita da questa Corte - tra indisponibilità del diritto, che costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria, e inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista (così, da ultimo Cass. 9344/2018, che riprende il principio di diritto di Cass. 3975/2004). L'ordine pubblico cui fa riferimento l'art. 829, comma 3 c.p.c. coincide pertanto con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento”.

Si deve altresì precisare che il requisito della contrarietà all'ordine pubblico “deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il *decisum* della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito” (Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 3255 del 02/02/2022 in tema di esecuzione del lodo straniero).

“Deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all'ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, e cioè alla complessiva luce del lodo, e non certo, mediamente, dal raffronto tra il lodo ed il materiale istruttorio considerato dagli



arbitri, né tantomeno tra il lodo e dati fattuali di cui gli arbitri neppure disponevano; né, in sede di riconoscimento-esecuzione, il giudice può rilevare meri *errores in iudicando*, o *errores in procedendo*, commessi dagli arbitri, sindacare il percorso motivazionale, rimettere in discussione la *ratio decidendi* adottata dagli arbitri a sostegno della sentenza arbitrale” (Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 3255 del 02/02/2022 parte motiva).

3) E’ pacifico in giurisprudenza che “In tema di interpretazione dei contratti, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in indagine di fatto affidata al giudice del merito e quindi, nel caso di arbitrato, agli arbitri, e tale accertamento è censurabile in sede di controllo di legittimità, quale quello affidato al giudice dell'impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c., soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss c.c.: in tal caso, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli indicati, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi questa in sostanza nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità” (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8049 del 08/04/2011).

In altri termini l’interpretazione del contratto integra una valutazione di merito che, in quanto tale è sottratta al sindacato di legittimità consentito in sede di impugnazione del lodo, a meno che si deduca che il Collegio Arbitrale abbia violato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e l’impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto attinenti al merito sia consentita dalla clausola compromissoria.

4) Infine, l’impugnazione del lodo dà luogo ad un giudizio a critica vincolata ed è proponibile solo entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., ragione per la quale nel giudizio “di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma” (Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27321 del 30/11/2020).



5) Ciò premesso in diritto, l'impugnazione proposta da Filippello Giovanni Battista si limita ad enunciare la violazione dell'ordine pubblico da parte dell'arbitro, ma all'enunciazione della violazione non fa seguito l'effettiva illustrazione delle ragioni per le quali il contenuto della decisione comporti violazione dell'ordine pubblico, dovendosi comunque ribadire che per ordine pubblico non può intendersi la mera violazione di norme imperative anche di rilievo, essendo piuttosto necessario che sia il *decisum* ad essere lesivo dei principi fondanti dell'ordinamento giuridico.

Tanto basta a ritenere inammissibile l'impugnazione per difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa ovverosia delle ragioni per le quali, al di là di una generica deduzione della violazione delle norme imperative dell'ordinamento, vi sarebbe violazione dell'ordine pubblico.

6) Sono inammissibili le deduzioni di parte attrice in ordine all'errata interpretazione del contratto.

Nella parte in cui viene dedotta la violazione delle norme codicistiche circa l'interpretazione del contratto, la clausola compromissoria non consente l'impugnazione per la violazione di norme di diritto attinenti al merito.

Nella parte in cui si lamenta l'erronea ricostruzione della reale volontà delle parti, si censura la valutazione di merito operata dall'arbitro, non essendo in questa sede consentito alcun sindacato sul merito della decisione.

7) Le doglianze relative alla nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto, per difetto di forma scritta ecc., da una parte sono basate sull'assunto (non sindacabile in questa sede) che sia errata l'interpretazione data da parte dell'arbitro al contratto.

Dall'altra presuppongono erroneamente che la mera violazione di norme imperative comporti la contrarietà del lodo all'ordine pubblico.

La mancata applicazione di norme cogenti integra infatti la violazione di regole di diritto attinenti al merito che (per quanto già illustrato) non è sindacabile in questa sede.

Non sono pertinenti, rispetto all'impugnazione del lodo per nullità, le doglianze circa l'ordinaria rilevanza d'ufficio della nullità contrattuale da parte dell'autorità giudiziaria.

Oggetto dell'accertamento demandato a questo ufficio è infatti l'eventuale nullità del lodo per gli specifici vizi di cui all'art. 829 c.p.c. e solo all'esito della declaratoria di nullità del lodo sarebbe possibile esaminare le eccezioni di nullità ed il merito della controversia.

Non sono conferenti i richiami operati in comparsa conclusionale alla nullità del lodo arbitrale



pronunciato secondo equità in caso di omesso rilievo, anche ufficioso, di una nullità di protezione.

La giurisprudenza richiamata dall'attore attiene infatti ad una specifica ipotesi di nullità di protezione dettata in materia di tutela del consumatore, rispetto alla quale viene in rilievo una nullità posta a tutela del contraente debole da norme integranti principio di ordine pubblico comunitario (Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 14405 del 06/05/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

8) La doglianza circa l'erroneità della statuizione dell'arbitro in merito all'inammissibilità delle varie eccezioni di nullità sollevate, da una parte non chiarisce perché tale affermazione integri violazione dell'ordine pubblico dall'altra trascura che comunque l'arbitro si è pronunciato nel merito delle eccepite nullità.

9) Infine la valutazione da parte dell'arbitro della non scarsa importanza dell'inadempimento, integra un apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede, per quanto già illustrato.

10) L'impugnazione principale deve pertanto essere rigettata.

E' conseguentemente assorbita l'impugnazione incidentale proposta da Filippello Robinson Elisabetta al pari dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale sollevata da Filippello Giovanni Battista.

Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di Filippello Giovanni Battista ed in favore di Filippello Robinson Elisabetta.

Nulla relativamente al rapporto processuale con Marchisio Filippello Valeria attesa la contumacia della stessa.

La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014.

Quanto al valore della causa, non si ritiene corretto il valore di € 39.998,92 indicato nell'atto di impugnazione atteso che tale importo è riferito al *quantum* risarcitorio liquidato dal giudice, trascurandosi che l'arbitro si è pronunciato anche sulla risoluzione del contratto.

Quando è richiesta in via principale la risoluzione del contratto al fine di conseguire anche



l'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella risarcitoria e le due pretese devono essere conseguentemente cumulate a norma dell'art. 10 c.p.c..

In difetto di più specifiche indicazioni riguardo al valore dell'accordo stipulato dalle parti, tale valore deve essere considerato come indeterminato alto (attingendosi quindi allo scaglione compreso tra € 280.000,00 ed € 4.180,00), se non altro considerando il consistente valore del compendio immobiliare oggetto della futura divisione (quale traspare dalle difese e dalle produzioni delle parti) e dello stesso compenso liquidato in favore dell'arbitro (€ 129.518,00),

Ai fini della liquidazione del compenso deve infine tenersi conto del numero e dell'importanza delle questioni sollevate con l'impugnazione, con particolare riferimento alle eccezioni di nullità rispetto alle quali la convenuta ha dovuto prendere posizione.

Venendo in rilievo un procedimento di carattere impugnatorio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 Filippello Giovanni Battista è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Dichiarare inammissibile l'impugnazione principale;
- 2) Condanna Filippello Giovanni Battista a rimborsare a Filippello Robinson Elisabetta le spese di lite, che si liquidano in € 13.560,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
- 3) Nulla relativamente al rapporto processuale tra le parti costituite e Marchisio Filippello Valeria
- 4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Filippello Giovanni Battista.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 04/10/2022

Il Consigliere est

Dott.ssa Paola Ferrari Bravo

Il Presidente

Dott.ssa Ombretta Salvetti

